

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato l'incarico
di RPD o a cui forniamo servizi di
consulenza normativa*

VS_DPO 73/2026 (aggiornamento nota 57/23)

Assemini, 14/07/2026

Pubblicazione di foto e filmati sul sito web d'istituto

Avvertenza. La presente nota, già emessa nell'agosto 2023, è stata rivista alla luce dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn. [134/2025](#), [410/2025](#), [725/2025](#) e [274/2026](#), che hanno introdotto un metro di valutazione assai più rigoroso di quello desumibile dal quadro allora disponibile. I principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione posti al centro della versione originaria restano validi e sono anzi confermati dall'Autorità: cambia il rigore con cui vanno applicati. Per una trattazione organica dei provvedimenti si rinvia alla [nota VS DPO 72/2026](#).

Uno degli aspetti più dibattuti in materia di protezione dei dati è quello relativo alla pubblicazione, sul sito web e sui canali social d'istituto, di foto e filmati che ritraggono persone e in particolare minori. Le domande che ci giungono dalle scuole sono spesso: quando è possibile pubblicare foto e filmati ritraenti gli alunni? È necessario il consenso dei genitori?

Rispetto al 2023, quando il Garante non si era ancora espresso in modo puntuale sul punto, oggi disponiamo di un orientamento consolidato. La risposta che ne discende è netta: **la scuola non dovrebbe pubblicare, sul proprio sito web e sui propri canali social, immagini e filmati in cui gli alunni siano riconoscibili**, e ciò a prescindere dal consenso eventualmente prestato dalle famiglie.

1. Il diritto all'immagine

Il diritto all'immagine è tutelato dall'art. 10 del codice civile, che impone la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno a carico di chi esponga o pubblichi l'immagine altrui fuori dei casi consentiti dalla legge, o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona ritratta o dei suoi congiunti.

Il diritto all'immagine è altresì tutelato dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633):

- **Art. 96:** il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi previsti dall'art. 97;
- **Art. 97:** non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Attenzione a un equivoco frequente. Le eccezioni dell'art. 97 – in particolare gli “scopi didattici o culturali” e i “fatti svoltisi in pubblico” – operano **sul piano civilistico del diritto all'immagine**, non su quello della protezione dei dati personali. Non forniscono, cioè, la base giuridica che il Codice della privacy richiede per la diffusione (art. 2-ter). Che una recita sia una “cerimonia svoltasi in pubblico” non rende quindi lecita la pubblicazione online delle immagini degli alunni che vi hanno partecipato: sono due piani distinti, ed entrambi devono essere soddisfatti.

2. La tutela dei minori

In presenza di minori la tutela dell'immagine deve essere garantita con maggiore rigore e la scuola deve operare le decisioni di sua competenza nell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia). L'art. 16 della medesima Convenzione stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, e che ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze.

Nello stesso senso il Regolamento (UE) 2016/679, ai considerando 38 e 75, riconosce ai minori una tutela rafforzata in ragione della loro particolare vulnerabilità.

La scuola deve dunque valutare con estrema attenzione ogni scelta relativa alla pubblicazione di immagini di minori, considerando la pervasività del web: qualunque immagine pubblicata è potenzialmente a disposizione di chiunque, resta in rete a tempo indefinito e sfugge al controllo di chi l'ha caricata. Il materiale può essere scaricato e rielaborato per finalità diverse da quelle della pubblicazione, compresi possibili atti di bullismo. Si tratta inoltre di una fascia d'età delicata, nella quale il minore può vivere con disagio la propria esposizione ed essere particolarmente sensibile alle reazioni dei coetanei.

Non si può poi ignorare che l'evoluzione tecnologica rende oggi possibili attività un tempo impensabili: sono ampiamente disponibili, anche gratuitamente, strumenti che consentono la creazione di video falsi non riconoscibili come tali (deep fake), e i sistemi di riconoscimento facciale permettono ormai ricerche a partire da una semplice fotografia. Che cosa può accadere se qualcuno, grazie a questi strumenti, rintraccia un bambino a partire da un'immagine pubblicata sul sito della sua scuola? E di quella diffusione chi risponde?

La scuola deve quindi raggiungere i propri obiettivi con i mezzi meno invasivi possibile, nel pieno rispetto dei principi di necessità e minimizzazione. Le raccomandazioni generali sono le seguenti:

- non pubblicare immagini in cui gli alunni siano riconoscibili, salvo i casi eccezionali di cui al punto 5;
- applicare il principio di minimizzazione rendendo non identificabili i soggetti ritratti, con tecniche effettive di anonimizzazione;
- non pubblicare mai primi piani o riprese individualizzate di minori;
- non riprendere gli alunni in contesti connotati da particolare delicatezza (mensa, riposo, cura della persona, spogliatoi, situazioni di fragilità).

3. La normativa in materia di protezione dei dati

Foto e filmati ritraenti gli alunni sono dati personali. Il loro trattamento è quindi soggetto al Regolamento (UE) 2016/679, che all'art. 6, par. 1, individua le condizioni di liceità, fra le quali rilevano qui:

- **lett. a):** l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- **lett. e):** il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

Per le pubbliche amministrazioni la base giuridica è, di norma, quella della lett. e) e non il consenso: il considerando 43 del Regolamento avverte infatti che è improbabile che le autorità pubbliche possano fondarsi sul consenso, poiché fra esse e l'interessato sussiste un evidente squilibrio che rende improbabile che il consenso sia liberamente espresso.

Individuato l'interesse pubblico quale base legale della pubblicazione bisogna evidenziare che la liceità del trattamento si basa su due gradini distinti:

Primo gradino – la necessità. Il trattamento deve essere **necessario** all'esecuzione del compito di interesse pubblico. Non basta che sia occasionato da un'attività istituzionale, né che le sia utile: deve essere indispensabile per realizzarla. Il Garante non nega che l'orientamento, la documentazione dell'attività didattica o la comunicazione con l'utenza siano compiti della scuola; nega che, per assolverli, sia necessario diffondere immagini di alunni riconoscibili – quelle attività, scrive, possono essere svolte senza ricorrere all'utilizzo di immagini e/o video di minori.

Secondo gradino – la fonte. Anche là dove la necessità fosse argomentabile, l'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice della privacy aggiunge un requisito ulteriore per le sole operazioni di **comunicazione e diffusione**: esse sono ammesse solo se previste da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale. Nessuna legge attribuisce alle scuole il potere di diffondere le immagini dei propri alunni; l'unica fonte che la scuola possa darsi da sé è il regolamento d'istituto (punto 6).

L'ordine dei due gradini è decisivo: un atto amministrativo generale può **autorizzare** una diffusione necessaria, non può **rendere necessaria** una diffusione che non lo è. La scuola che si costruisce il regolamento pensando così di aver risolto sbaglia bersaglio.

La doppia negazione. Il Garante, in alcuni recenti pronunciamenti, ha negato alla scuola **entrambe** le vie: non può invocare la finalità istituzionale, perché manca la fonte richiesta dall'art. 2-ter e perché le immagini non sono comunque necessarie; e non può ripiegare sul consenso dei genitori, che l'Autorità considera inidoneo proprio **perché** la scuola agisce come soggetto pubblico. Una eventuale liberatoria raccolta a inizio anno non colma il vuoto di base giuridica: rileva sul piano civilistico, ai fini del diritto all'immagine, ma non rende lecita la diffusione ai sensi del Regolamento.

4. L'individuazione dei fini istituzionali

Come detto poco sopra, la prima cosa che deve fare la scuola è accertare che la pubblicazione dell'immagine ritraente il minore sia effettivamente necessaria al conseguimento di un fine istituzionale: in mancanza, non può procedere. E la valutazione va condotta sulla necessità della pubblicazione, non sull'istituzionalità dell'attività in occasione della quale la foto o il filmato sono stati ripresi.

Un viaggio di istruzione ha senza dubbio valenza formativa, ma è arduo dimostrare che la pubblicazione online di immagini di alunni identificabili sia necessaria al conseguimento di quella finalità. Ancor più difficile giustificare la pubblicazione di foto riprese durante una festa di carnevale o di fine anno. Lo stesso vale per la documentazione di un'attività di laboratorio – per esempio la realizzazione di un manufatto di creta: l'attività è istituzionale, e istituzionale è la documentazione delle sue fasi, ma le medesime fasi possono essere documentate senza rendere riconoscibili gli alunni, riprendendo soltanto le mani che lavorano la materia. Dove ciò è possibile, il trattamento delle immagini identificabili è eccedente.

Restano invece argomentabili, quale spazio residuo, le attività didattiche che hanno nel pubblico un elemento costitutivo del percorso formativo:

- **Debate:** metodologia didattica fondata sul confronto argomentato fra squadre di studenti, che assume valenza educativa proprio in quanto svolta di fronte a un pubblico;
- **Esibizioni teatrali o musicali:** attività che per loro natura sono destinate a essere rappresentate, e la cui restituzione ha a sua volta valenza formativa.

Anche in questi casi, tuttavia, **il carattere pubblico dell'evento non legittima di per sé la diffusione online:** la platea di una recita è determinata, quella della rete no. Occorrono dunque, cumulativamente: la previsione della tipologia di pubblicazione nel regolamento d'istituto (punto 6); un test di necessità e proporzionalità documentato; l'autorizzazione scritta di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (punto 6). E resta comunque preferibile, ove la finalità formativa sia ugualmente soddisfatta, la strada della comunicazione riservata alle famiglie (paragrafo 8, lett. F della presente nota).

5. Il PTOF e il regolamento d'istituto

Individuati i casi in cui ritiene di poter pubblicare immagini riconoscibili, la scuola deve rendere esplicite le proprie scelte in due documenti.

Il PTOF. È il documento che esprime l'offerta formativa e dà veste istituzionale alle attività della scuola. È opportuno descrivervi, meglio se singolarmente per ciascun progetto, le ragioni didattico-formative che rendono la pubblicazione parte integrante del percorso. Si tratta di un requisito di coerenza: il PTOF è atto di indirizzo e non disciplina trattamenti di dati personali.

Il regolamento d'istituto. È l'unica fonte che la scuola possa darsi da sé per soddisfare il requisito dell'art. 2-ter, comma 3, del Codice: nessuna norma di legge attribuisce infatti alle istituzioni scolastiche il potere di diffondere le immagini dei propri alunni. Il regolamento deve individuare puntualmente le tipologie di pubblicazione ammesse e le finalità perseguite — non una formula generica del tipo «l'istituto può pubblicare foto delle attività», ma l'indicazione specifica delle attività, dei canali utilizzati e della durata della pubblicazione — deve essere deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato all'albo.

Avvertiamo con franchezza che si tratta di un percorso argomentabile, non di un porto sicuro: nessuno dei provvedimenti finora adottati dal Garante ha esaminato una scuola dotata di un simile regolamento, e l'affermazione dell'Autorità secondo cui le immagini non sono comunque necessarie potrebbe travolgerlo. Nel dubbio, la scelta prudente resta quella di non pubblicare.

7. Le informative e il consenso

A prescindere dalle scelte compiute, la scuola deve fornire a tutti gli interessati un'ideale informativa sui trattamenti effettuati. I nostri modelli aggiornati di informativa alle famiglie e di informativa specifica sul trattamento di foto e filmati sono disponibili sul portale Alfresco:

- [Informativa generale completa](#): in cui vengono descritti in modo esaustivo tutti i trattamenti di dati personali operati fra cui quelli relativi ad immagini e video ritraenti gli alunni (punto 11). Versione da pubblicare nella sezione privacy del sito web istituzionale.
- [informativa generale sintetica](#): In cui l'informativa completa, di ben sette pagine, viene sintetizzata in una. Versione da pubblicare nella sezione privacy del sito web istituzionale e da far passare nel registro elettronico ad inizio anno scolastico con obbligo di presa visione da parte dei genitori.
- [informativa trattamento foto e filmati alunni](#): informativa sui trattamenti di foto e filmati operati dalla scuola nello svolgimento delle proprie attività istituzionali
- [consenso alla condivisione su RE o piattaforma cloud istituzionale](#): consenso alla condivisione di foto e video su registro elettronico e/o su piattaforma cloud istituzionale (Google Workspace o Microsoft 365).
- [consenso alla pubblicazione da adattare alle proprie necessità](#): nel caso in cui la pubblicazione superi il test di necessità e tale pubblicazione sia prevista da un regolamento d'istituto la diffusione può avvenire su sito web o canale social istituzionale solo a seguito di consenso espresso dai genitori del minore

Sul consenso occorre tuttavia fare chiarezza, perché è qui che si possono annidare degli equivoci.

Il consenso non è la base giuridica della diffusione. Per un titolare che opera in ambito pubblico la base giuridica risiede nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, e il considerando 43 del Regolamento esclude che il consenso possa validamente supplirvi, dato lo squilibrio fra la scuola e la famiglia. La liberatoria, di conseguenza, **non colma il vuoto lasciato dall'assenza della fonte richiesta dall'art. 2-ter**, e non esenta la scuola da responsabilità: dei contenuti pubblicati sul proprio sito la scuola risponde sempre.

Il consenso non è nemmeno uno scudo. Il Garante ha affermato che il potere-dovere dei genitori di prestare o negare il consenso incontra il limite del superiore interesse del minore: dove la pubblicazione ha, nella sostanza, finalità promozionali, neppure il consenso di entrambi i genitori vale a legittimarla.

Sono da abbandonare i consensi cumulativi di inizio anno, raccolti per una miriade di finalità e di contesti eterogenei — la gita, il saggio, la foto di classe, l'attività di laboratorio. Sono troppo generici e troppo lontani nel tempo per essere considerati validamente espressi, e la loro gestione nel corso dell'anno — le revoche, i dinieghi, le verifiche prima di ogni pubblicazione — è la fonte principale degli errori che il Garante ha sanzionato.

Il consenso conserva però un ruolo, e va spiegato con precisione alle famiglie. Nei casi eccezionali in cui la pubblicazione sia ammessa, esso è acquisito a tutela del diritto all'immagine del minore (artt. 10 e 320 c.c.; artt. 96 e 97 della l. 633/1941) e in ragione della tutela rafforzata che il Regolamento riconosce ai dati personali dei minori (considerando 38 e 75). Ove raccolto, deve essere: prestato da **entrambi** gli esercenti la responsabilità genitoriale; specifico per la singola pubblicazione e granulare per ciascun canale; informato quanto al tipo di immagini e al contesto; revocabile in ogni momento; dimostrabile dal titolare (art. 7 del Regolamento).

Va infine ricordato che il consenso dell'alunno ultraquattordicenne non è utilizzabile in questo ambito: il richiamo all'art. 2-quinquies del Codice non è pertinente, riguardando tale disposizione unicamente l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

8. Altri casi di trattamento di immagini

Vediamo come gestire le altre attività che comportano il trattamento di immagini.

a) Acquisizione di materiale per lo svolgimento di attività didattiche (schede, cartelloni ed altro materiale prodotto a fini didattici). La base giuridica è il compito di interesse pubblico e **non è richiesto il consenso**. Il materiale, se non destinato alla comunicazione o alla diffusione, può essere trattato senza adottare accorgimenti per rendere non riconoscibili i soggetti ritratti. Va conservato sugli strumenti dell'Istituto, non su dispositivi personali, e cancellato una volta esaurita la finalità.

b) Partecipazione a concorsi che richiedono la produzione di video o filmati in cui compaiono gli alunni. Il titolare del trattamento è l'organizzatore del concorso, che ne decide finalità e modalità: spetta a lui produrre l'informativa e acquisire i consensi. La scuola aderisce all'iniziativa e collabora nella diffusione delle informative e nella raccolta dei consensi da trasmettere all'organizzatore.

c) Foto e riprese effettuate dai genitori in occasione di saggi, recite e viaggi di istruzione: sono lecite in quanto destinate a un uso familiare e personale (art. 2, par. 2, lett. c, del Regolamento). La successiva pubblicazione su internet o sui social network richiede il consenso di tutti gli interessati ritratti: chi vi provvede assume la qualità di titolare del trattamento e ne risponde personalmente. È opportuno che l'avvertenza sia richiamata pubblicamente all'avvio di ogni manifestazione aperta ai familiari.

d) Foto e riprese effettuate dagli alunni: anche gli alunni possono realizzare foto ricordo in occasione di gite e viaggi di istruzione, salvo diverse disposizioni della scuola, che valuterà l'età e il contesto. È fondamentale, in questo caso, un'attività di formazione e sensibilizzazione sull'uso lecito del materiale e sulle responsabilità derivanti da una indebita diffusione, comprese quelle disciplinari e, nei casi più gravi, penali.

e) Foto di classe di fine anno: suggeriamo che siano i genitori a organizzarsi per incaricare il fotografo. In tal caso la scuola non effettua alcun trattamento di dati personali e si limita ad autorizzare l'ingresso del fotografo, senza responsabilità sui trattamenti da questi e dai genitori posti in essere.

f) Messa a disposizione delle famiglie di foto e filmati: è la strada che oggi raccomandiamo in via ordinaria. Esclusa la diffusione attraverso il sito istituzionale, la scuola può procedere alla **comunicazione** del materiale ai genitori degli alunni ritratti, utilizzando il registro elettronico o la piattaforma cloud istituzionale ad accesso riservato: non si tratta di diffusione, ma della meno invasiva comunicazione di dati personali a soggetti determinati, che accedono previa identificazione con credenziali personali. Occorre un'informativa specifica che descriva il materiale, il contesto, le finalità, il canale di condivisione e la cerchia dei destinatari; il consenso dei genitori, distinto e granulare rispetto a quello eventualmente previsto per la diffusione; il vincolo esplicito di uso esclusivamente familiare e personale, con divieto di pubblicazione su internet e sui social network, della quale rispondono personalmente i trasgressori; un perimetro chiuso di destinatari (la classe o la sezione), con accessi tracciati e tempi di conservazione definiti. Vargiu Scuola ha predisposto il [modello di informativa e consenso per la condivisione attraverso RE o piattaforma cloud](#).

9. Conclusioni

Il percorso compiuto in queste pagine conduce a una raccomandazione netta: **non pubblicare, sul sito web e sui canali social istituzionali, foto e filmati in cui gli alunni siano riconoscibili**. Non è una posizione nuova — era già, nel 2023, l'approccio più rigoroso che indicavamo come opzione prudentiale — ma ciò che allora era una cautela consigliata è oggi, alla luce dell'orientamento del Garante, la regola.

Vale la pena ricordare perché. La *diffusione* di dati personali da parte di una pubblica amministrazione — e la pubblicazione sul sito o sui social è diffusione — è consentita, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice, solo se prevista da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale: nessuna norma di questo tipo autorizza le scuole a diffondere le immagini dei propri alunni. A questa prima barriera se ne aggiunge una seconda: le immagini riconoscibili non sono comunque *necessarie* ai compiti istituzionali della scuola, che si assolvono senza esporre un volto. E il consenso dei genitori non colma né l'una né l'altra mancanza — non fornisce la fonte che l'art. 2-ter richiede, né rende necessaria una pubblicazione che non lo è. Non resta, dunque, uno spazio pratico per la pubblicazione di volti riconoscibili, se non nei rari casi — le attività didattiche che hanno nel pubblico un elemento costitutivo — costruiti con la documentazione che abbiamo descritto.

La rinuncia ai volti non impoverisce la comunicazione della scuola: ciò che si perde è il volto, non il contenuto, che testi, elaborati, ambienti e riprese anonimizzate documentano ugualmente. E porta con sé un vantaggio che va oltre la conformità: **semplifica sensibilmente il lavoro della scuola**. Chi non pubblica immagini riconoscibili non deve raccogliere consensi, verificarne la sussistenza prima di ogni pubblicazione, tracciare le revoche, gestire le posizioni degli alunni per i quali il consenso manca. Viene meno, con l'adempimento, l'errore che lo accompagna: nei procedimenti conclusi con sanzione l'illecito non è quasi mai nato da una scelta consapevole, ma da un modulo non controllato, da una casella non barrata, da un diniego sfuggito alla segreteria.

Là dove le famiglie desiderino conservare la memoria dell'anno scolastico, la scuola ha una risposta migliore della vetrina: la condivisione del materiale attraverso un canale riservato, che soddisfa quell'aspettativa senza esporre gli alunni ai rischi della rete.

Resta, infine, la dimensione che dà senso a tutto il resto. La scuola non subisce questa disciplina: la interpreta e la trasmette. In un tempo in cui le immagini dei bambini circolano con leggerezza — e ciò che nel genitore è una leggerezza diventa, per una pubblica amministrazione, una violazione di legge — la scelta di non esporre i volti dei propri alunni è essa stessa un atto educativo, che insegna alle famiglie, e ai ragazzi, quanto valga la propria immagine e perché meriti di essere protetta.

Altre note sul trattamento di foto e video:

Sul portale Alfresco sono disponibili le note collegate:

- [VS DPO 72/26](#) le recenti sentenze del Garante sulle pubblicazioni su siti web e social istituzionali
- [VS DPO 73/26](#) pubblicazione di foto e filmati sul sito web (aggiornamento della nota 57/23)
- [VS DPO 74/26](#) comunicazione e diffusione di immagini (aggiornamento nota 85/25)